

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S 2024/2025

(art. 30- C.C.N.L. Scuola 2019_21)

Il giorno 28 del mese di novembre 2024 alle ore 10,00 nell'ufficio del Dirigente scolastico viene sottoscritto il Contratto Integrativo di Istituto a.s.2024/2025 dell' IC Fidenza", con sede centrale in via Gramsci, 76- Fidenza (PR).

Il presente contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il D.s. pro-tempore dott.ssa Simonetta Franzoni



PARTE SINDACALE

R.S.U.

Ins. Maria Rajola (SNALS scuola)



SEDE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL scuola



CISL/SCUOLA



GILDA/UNAMS

 (ELENA BEMMI)

SNALS/CONFSAL

 (Piedroes Alberto)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC FIDENZA" di Fidenza (PR).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2024/2025 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2- Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni,
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3-Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Anche la parte sindacale può richiedere al dirigente una riunione con almeno cinque giorni di anticipo, concordando con lo stesso il giorno più idoneo, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e successivamente dall'art. 5 del CCNL 2019/21 sottoscritto il 18 gennaio 2024, comparto istruzione e ricerca, ai quali si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 ART 30, indicate accanto ad ogni voce:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: the first is a stylized signature; the second is a signature with a large 'B' or 'D' shape; the third is a signature with a large 'E' or 'F' shape; the fourth is a signature with a large 'M' or 'N' shape; and the fifth is a signature with a large 'M' or 'N' shape.

più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 e sue successive modifiche, indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 30 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative alle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30 c. lett. c4);
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.; (art. 30 c. lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art.30 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 lett. c9).
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 lett. c10).;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30 lett. c11).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 ART.30 indicate accanto ad ogni voce:

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il



CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale fisica nella sala docenti del plesso Scuola Secondaria di Primo Grado e on-line sul sito istituzionale, e sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale,
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nel plesso Zani di Via Gramsci, 76, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente,
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso di ciascun plesso e il funzionamento del centralino telefonico della segreteria per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun plesso e n° 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



miglioramento dell'offerta formativa;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi

b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in relazione a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano per la garanzia del servizio scolastico. In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità e per non più di 2 unità per plesso:

- Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- Contenuti della formazione inerenti alle tematiche scelte dal Collegio
- Docenti che hanno minor numero di ore di formazione e di aggiornamento al fine di garantire pari opportunità;
- Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori DS, F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento).
- priorità ai docenti che hanno funzioni nell'istituto inerenti alla tematica del corso di formazione o aggiornamento
- Docenti che per posizione giuridica possono garantire maggiore continuità nella scuola e migliore ricaduta didattica.

Infine e solo a parità di altre condizioni si terrà conto della posizione in graduatoria. I docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza riferiranno al Collegio dei docenti ciò che hanno appreso nei corsi di formazione, per iscritto attraverso una relazione.

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.



Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio (docenti ed ATA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. I permessi che i docenti e il personale ATA possono prendere durante l'anno scolastico sono quelli previsti dal CCNL e le richieste devono pervenire almeno 5 giorni prima della data del permesso:

- permessi orari durante l'attività didattica (tutti i gradi di scuola) e la programmazione (scuola primaria): non più di metà del servizio, fino ad un massimo di 2 ore, senza frazioni orarie. Questi permessi dovranno essere recuperati entro due mesi su richiesta dell'Istituzione scolastica, per coprire eventuali docenti assenti. Il rifiuto al recupero dovrà essere fatto in forma scritta e indirizzato al dirigente, mettendo per conoscenza il referente di plesso. Nel caso tali ore non venissero recuperate dal docente, nonostante le richieste dell'istituzione, dovranno essere decurtate dallo stipendio. Eventuali eccezionalità, relative alla tempistica della richiesta, saranno valutate singolarmente dal dirigente
- permessi orari durante le ore destinate alle attività collegiali (40+40): i seguenti permessi orari sono concessi dal dirigente, che valuta la possibilità di far fruire al personale gli stessi, in base alla tipologia di richiesta e per favorire la partecipazione a corsi universitari, TFA e altre tipologie. Tali permessi potranno essere recuperati sulla stessa tipologia di permesso.
- permessi giornalieri: oltre ai tre giorni per permessi personali e familiari autodichiarati, il personale può usufruire di ulteriori sei giorni per la stessa tipologia di assenza oppure come giorni di ferie. Gli ulteriori sei giorni di ferie devono essere senza oneri per lo Stato, questo significa che il docente che si assenta è supplito da personale interno che si rende disponibile alla copertura. Tali ore non possono essere conteggiate nei recuperi orari in positivo per chi supplisce il collega. Le ferie vengono valutate dal dirigente e devono essere presentate almeno cinque giorni prima della data in cui si usufruiscono. Se i 6 giorni di ferie vengono presi dal personale come ulteriori giorni di permessi personali e familiari tali giorni devono essere autocertificati con motivazioni dichiarate e dopo una valutazione esaustiva e vengono autorizzate dal DS, valutando l'incidenza sul servizio e l'organizzazione scolastica. I permessi devono essere inoltrati almeno 5 giorni prima della loro fruizione, eventuali eccezionalità vanno concordate con il dirigente scolastico.
- Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per



l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

- I giorni di sospensione delle attività didattiche, con variazione del calendario regionale e deliberati dal Consiglio d'Istituto, vengono recuperati dai docenti della scuola primaria e secondaria nella misura forfettaria di 2 ore per ciascun giorno, che verranno restituite alla scuola attraverso le seguenti tipologie: uscite didattiche, apertura del plesso straordinaria prima delle iscrizioni (open day), supplenze. Ulteriori tipologie di recupero possono essere concordate con il dirigente dal singolo docente.
- recupero ore effettuate per uscite didattiche: non sono previste ore di recupero delle uscite scolastiche se non quelle previste nel punto precedente.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

Il dirigente scolastico, valutate le necessità del servizio e dell'organizzazione, individua i seguenti contingenti, in coerenza con la normativa vigente:

- a) per garantire gli scrutini e le valutazioni finali: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, n°1 assistente amministrativo e n°1 collaboratore scolastico.
- b) per garantire gli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione: tutti i docenti coinvolti negli esami, n°1 assistente amministrativo e n°1 collaboratore scolastico.
- c) per garantire lo svolgimento degli esami di idoneità: tutti i docenti coinvolti negli esami di idoneità, n°1 assistente amministrativo e n°1 collaboratore scolastico.



- d) per garantire la vigilanza sui minori presenti in orario scolastico e durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n°1 collaboratore scolastico per ogni plesso/piano e presso i plessi con servizio mensa.
- e) per garantire gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: la DSGA e n°1 assistente amministrativo.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

3. Il dirigente comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i nominativi, al fine di assicurare il servizio minimo.

4. I collaboratori/referenti di ciascun plesso, si occupano della gestione dello sciopero nella scuola di assegnazione, in caso di loro assenza se ne dovrà occupare il docente con più anni di servizio.

5. Il personale è libero di comunicare o non comunicare per iscritto l'intenzione di fare sciopero, la scelta espressa è vincolante.

TITOLO III – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime, recuperi e prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

3. Per quanto riguarda le ore di supplenza per garantire la sicurezza e la continuità didattica i criteri sono i seguenti per tutti gli ordini di scuola:

- docenti che devono recuperare ore precedentemente richieste per i permessi brevi;
- ore di potenziamento a disposizione in compresenza anche su altre classi;
- docente di sostegno in caso di assenza dell'alunno DVA;
- docenti che si sono resi disponibili ad effettuare ore eccedenti, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione;
- suddivisione degli alunni possibilmente in classi parallele, secondo le disposizioni



contenute in un piano di smistamento appositamente predisposto.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive, recuperi e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili come l'assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, a seguito di disponibilità a svolgere straordinario e/o intensificazione da parte del personale.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere espressamente autorizzate dal dirigente, sentito il DSGA.
3. In caso di indisponibilità del personale oppure per attività che richiedano professionalità non presenti nella scuola, il dirigente può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
4. La scuola, durante la sospensione delle lezioni, è aperta dalle 7,30 alle 14,42 oppure dalle 7,30 alle 13,30, a seconda dei plessi, salvo diversa organizzazione, proposta dal DSGA e autorizzata dal dirigente.
5. I prefestivi andranno recuperati in base alle esigenze: nei sabati (nei plessi che non sono aperti in questo giorno), nei prolungamenti di orario dovuti a riunioni serali o con anticipi rispetto all'orario ordinario.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata; la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi, nonché della sicurezza degli alunni nei plessi.

Art. 17 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla "disconnessione")



1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o inviate tramite e-mail alla casella istituzionale o altro indirizzo mail comunicato dal dipendente.

2. Il dipendente è tenuto ad un controllo della posta elettronica e/o comunicazioni ogni giorno dalle 7,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 7,30 alle 14.

Art. 18 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/25 è complessivamente alimentato da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIUR;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente *o a seguito di variazione del P.A.* da calcolarsi al loro dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio






2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi lordo dipendente sono pari a:

a) Fondo per l'Istituzione scolastica	€ 37.382,43
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.602,11
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.207,27
d) per gli incarichi aggiuntivi (specifici) del personale ATA	€ 2.655,31
e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti	€ 2.673,28
f) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015	€ 12.874,96
g) ulteriori risorse assegnate in data 28/10/24	€ 173,31

Per i finanziamenti vincolati per progetti regionali, nazionali e comunitari (es. PON-FSE, PNRR) si rimanda alle procedure di selezione di personale interno pubblicate sul sito della scuola e/o agli atti.

3. Le economie dell'anno precedente ammontano ad **euro 2425,53**. Tali economie vanno suddivise nelle seguenti percentuali: 68% per il personale docente e 32% per il personale ATA, rientrando pertanto nel fondo d'istituto di questo anno scolastico.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono



essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, l'indennità di direzione del DSGA (6541,92 €) sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 31375,88 e per le attività del personale ATA € 14765,12 in proporzione del Fondo 2024/2025 (68% docenti e 32% ATA).

1. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

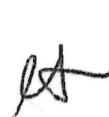
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. In base alle esigenze che emergeranno, verranno pianificate ore di formazione sia per il personale docente che il personale ATA, avvantaggiando la formazione sulla sicurezza.

2. La scuola ha ricevuto fondi specifici per la formazione del personale: DM 65 linea B (volta alla certificazione della lingua inglese) e DM 66 (formazione per la transizione digitale e laboratori sul campo)

Art. 24 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Collegio dei Docenti di inizio anno e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

INCARICO	ORE	IMPORTO TOTALE
----------	-----	----------------



1°collaboratore del DS e referente di plesso	90	1.732,50
2° collaboratore del DS e referente di plesso	90	1.732,50
referente di plesso scuola Rodari	70	1347,50
referente biblioteca scuola secondaria	20	385,00
referenti biblioteca digitale	10	192,50
referente sostenibilità e ambiente	4	77,00
Orario e sostituzioni (scuola secondaria) 2 persone	88	1694,00
Orario e sostituzioni (scuola primaria)	80	1540,00
Orario e sostituzioni (scuola infanzia)	20	385,00
segretario collegio	12	231,00
relazioni con il comune e il territorio	15	288,75
Coordinatori di interclasse Primaria	50	962,50
Coordinatori di classe secondaria	390	7.507,50
segretari scuola sec	156	3.003,00
referente registro elettronico (primaria)	20	385,00
Referente Google work space	10	195,00
sito web (gestione)	40	770,00
Tutor neoassunti	35	673,75
Inclusione alunni stranieri	30	577,50
Monitoraggio criticità sui plessi	60	1.155,00
Referenti esami di stato secondaria	14	269,50
Nucleo interno di valutazione	12	231,00
cyberbullismo	8	154,00
Commissioni	186	3.580,50
Progetti (costo orario euro 38,5)	36	1386,00

Progetti (costo orario euro 19,25)	24	462
TOTALE FIS	1560	30.918
AVANZO FIS	34	457,88

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

INCARICO	ORE	IMPORTO TOTALE
incarichi aggiuntivi (calcolati a parte)	193,11	2.655,31
Fondo straordinario collaboratori scolastici	455,5	7265,12
fondo straordinario segreteria	566	7500
TOTALE FIS	1214,61	17420,43
avanzo FIS ATA	0	0

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio;
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante, specificando sia il netto che il lordo stato o dipendente;
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere rendicontati in modo dettagliato e in forma scritta entro il termine delle lezioni e comunque non oltre il 31 agosto 2025. Le ore non rendicontate non saranno pagate.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio, su richiesta del dipendente.

Art. 27 - Incarichi specifici








1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono interamente destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

€ 2.655,31 per 17 unità di collaboratori scolastici.

TITOLO VI - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Principi generali

Tutta l'attività dei lavoratori, del DS, della RSU, e del RLS è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica.

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto, partecipando anche alle riunioni periodiche con RSPP e DS.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.



Art. 30 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal D.S. nella persona di Borsi Roberto di Area Consulting, come da contratto e fino al termine dello stesso. Il RSPP svolge ordinariamente i seguenti compiti:

- coordina tutte le attività di prevenzione e protezione;
- vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei rischi; o tiene i contatti con gli EE.LL. per tutte le esigenze connesse alla sicurezza; o coordina l'attività delle figure sensibili dell'istituto;
- gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale, vista la indisponibilità degli esperti dell'Ente locale, della collaborazione dell'RSPP, professionista esperto preposto alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 31 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso e al posto di chiamata;
- addetti all'antincendio e all'evacuazione;
- addetti al servizio di prevenzione e protezione

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. Nella scuola rivestono la funzione di "dirigente della sicurezza" il DSGA nei confronti del personale ATA, i docenti nei confronti dei propri alunni e i responsabili di Plesso con specifica delega del D.S. o altra figura designata attraverso specifica nomina. Ogni operatore della scuola (docente e ATA) nell'ambito della normativa vigente, è tenuto a notificare subito al D.S. tutti i problemi inerenti la sicurezza che emergono.

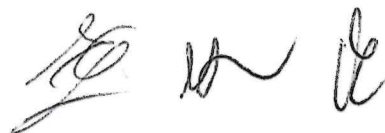
La partecipazione all'organizzazione e al coordinamento delle prove di evacuazione, le nomine nel servizio di prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto- dovere del singolo lavoratore, non comportano il diritto ad una retribuzione a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica,

Art. 32 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano: lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il D.S. sottopone all'esame dei partecipanti: il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.



4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che deve essere redatto ad ogni riunione.

Art 33 - Rapporti con l'Ente locale

1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta una richiesta formale di adempimento all'Ente locale.
2. In caso di pericolo grave, il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l'Ente locale.

Art. 34 - Diritti e Doveri dei lavoratori

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, utilizzando correttamente impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
- Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo;
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni e manovre non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
- Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
- Frequentare i corsi di formazione inerenti la sicurezza, in quanto obbligatori e strutturali;
- Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso, emergenza.

I lavoratori hanno diritto:

- ad essere informati in modo generale e specifico;
- ad essere sottoposti a formazione, informazione adeguata;
- all'interruzione unilaterale delle attività in caso di pericolo grave.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Se nelle verifiche periodiche, che il dirigente è tenuto a fare, venisse rilevata un'incapienza del Fondo per il salario accessorio, intervenuta quando le attività previste sono già state svolte, il dirigente può disporre, previa informazione e confronto con la parte sindacale, la variazione dei compensi complessivamente, spettanti a ciascun dipendente, nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.



Art. 36 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. A richiesta delle RSU il dirigente rende disponibile la presa visione della tabella riassuntiva dei pagamenti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato a degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 37 - Norme relative al corrente anno scolastico

Gli effetti del presente contratto cominceranno ad essere prodotti a seguito della sua stipula definitiva e sono applicabili fino alla stipula di un nuovo contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia

Il presente Contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i suoi effetti e verrà trasmesso entro 5 giorni, allo CNEL e all'ARAN.

Sottoscritto in data 28/11/2024

Le RSU

Le rappresentanze Sindacali Unitarie

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Simonetta Franzoni)